

CAMERA DEI DEPUTATI N. 801

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COCCIA, DEL PENNINO, QUATTRONE, GARGANI, DI GIULIO, MAGNANI NOYA MARIA, NAPOLITANO, MANNUZZU, MOSCA, SPAGNOLI, FELISETTI, GRAMEGNA, STEFANELLI, POCETTI, GARBI, MIRATE, REGGIANI

Presentata il 19 novembre 1976

Norme di coordinamento tra la legge 11 agosto 1973, n. 533, e la procedura di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge n. 533 del 1973 che ha disciplinato il processo relativo alle controversie individuali di lavoro e previdenziali, ad oltre 3 anni di applicazione, ha certamente messo in luce problemi di coordinamento ed esigenze di integrazione che l'esperienza di un biennio suggerisce.

E tuttavia convinzione dei proponenti che in rapporto alla annunciata riforma di anticipo del codice di procedura civile —, allo stesso quadro di riferimento del nuovo processo del lavoro, sulla quale i nuovi istituti non potranno non riverberarsi, come sia la dottrina che i pratici sollecitano —, sia preferibile avere un confronto legislativo contestuale alla annunciata riforma.

Sul piano politico si deve rilevare come mentre sono auspicabili iniziative legislative che valgano ad integrare momenti processuali non disciplinati dal legislatore e tuttavia rientranti nel campo del processo del lavoro, si ravvisa in via immediata la necessità di coordinamento in relazione alla tutela dei diritti primari dei lavoratori.

Tra queste i proponenti hanno ritenuto di porre all'ordine del giorno dei lavori del Parlamento e di richiedere la procedura d'urgenza per la sua rapida approvazione, il coordinamento tra la nuova disciplina del processo del lavoro e del procedimento di repressione della condotta antisindacale ex articolo 28 previsto dallo Statuto dei lavoratori, legge 20 maggio 1970, n. 300.

A questa iniziativa siamo indotti da due ordini di ragioni, da un lato dalla volontà politica di sviluppare coerentemente l'indirizzo del legislatore manifestato con crescente impegno nelle ultime due legislature, e ben presente nel corso dei lavori preparatori della nuova disciplina processuale, di ricondurre alla competenza del pretore giudice unico del lavoro, la cognizione di tutte le controversie che abbiano come presupposto un rapporto di lavoro e afferiscano alla tutela dei diritti dei lavoratori — estendendo ad esse la disciplina delineata nel nuovo processo in tutte le sue fasi, fermo restando il procedimento speciale sommario.

Dall'altra di porre fine ai contrasti giurisprudenziali manifestatisi negli ultimi tempi sull'applicazione del nuovo rito al procedimento previsto dall'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e che hanno avuto nella recente decisione della Cassazione uno sbocco pressoché definitivo.

I proponenti, infatti, pur di diverso orientamento ideale, ma espressione tutti di quelle forze democratiche che più direttamente furono impegnate nel varo nella nuova disciplina processuale del lavoro, intendono tradurre in iniziativa legislativa la volontà che animò quei lavori, di dare un simmetrico assetto alla normativa del procedimento speciale di cui all'articolo 28 in sede di giudizio di opposizione al decreto del pretore, e di impugnazione in sede di cognizione ordinaria.

Conseguentemente i proponenti intendono ristabilire con la presente proposta di legge quello che fu l'univoco intendimento del legislatore: l'affidamento della competenza esclusiva delle controversie nascenti dall'articolo 28 al giudice del lavoro direttamente discendente all'articolo 409 - riformato n. 1.

Tanto univoco fu questo orientamento, ricavabile peraltro dalla *ratio* generale, della nuova disciplina e da tutta la discussione generale che l'aveva preceduta ed accompagnata con espliciti e reiterati riferimenti allo « Statuto » come normativa di tutela dei diritti sostanziali dei lavoratori - al pari della disciplina sui licenziamenti individuali del 1966 - che si volle fossero garantiti da una parallela e più avanzata disciplina processuale, da considerare « scontata » la questione quanto alla competenza ed alla applicazione del rito che l'avrebbe dovuta governare, che in ogni caso si sarebbe dovuto far derivare dagli articoli 17-18 o 19 della legge n. 533 del 1973.

Malgrado ciò dall'iniziale contrasto giurisprudenziale sul piano interpretativo, si è pervenuti, con le ultime decisioni della corte di cassazione, in sede di regolamento di competenza, ad attribuire contro ogni rigoroso ed impegnato esame dei lavori preparatori, la competenza non già alle sezioni lavoro del tribunale e della Corte d'appello, Sezione lavoro, in sede di impugnazione, ma alle rispettive sezioni civili ordinarie che trattano promiscuamente le ordinarie controversie relative a beni patrimoniali, a questioni di stato, o a pretese risarcitorie da trattare con il consueto rito ordinario e le altrettanti insostenibili lungaggini.

Procedimento interpretativo del tutto contrastante con la volontà politica del legislatore. Per cui giustamente è stato osservato dai commentatori che « quando si crea un giudice altamente specializzato affidandogli tutta la controversia di lavoro, sarebbe perlomeno contraddittorio sottrargli poi la cognizione di quei comportamenti che attentano all'esercizio di diritti o delle libertà sindacali, ossia di quei diritti e di quelle libertà che nascono dal rapporto di lavoro e si attuano nell'ambiente di lavoro e sono predisposte proprio per la tutela del lavoratore ». (vedi RAFFONE: « Il nuovo processo del lavoro », pag. 28). Definito da un altro valoroso esponente della dottrina lavoristica « un gravissimo attentato a quell'esigenza di specializzazione del giudice voluta dalla legge di riforma anche con riferimento alla Corte di cassazione » (vedi PROTO, PISANI: « Problemi di coordinamento posti dal rito speciale del lavoro », Rivista giuridica del lavoro, luglio-ottobre 1974).

Da qui nasce l'iniziativa dei proponenti di porre fine a questo viziato processo interpretativo da un lato, e dall'altro di pervenire al superamento delle obiettive disarmonie esistenti.

La premessa indispensabile alla illustrazione delle norme della presente proposta è costituita dalla relazione che intercorre tra il nuovo rito del lavoro ed il procedimento dell'articolo 28 dello Statuto. Relazione che il legislatore ritenne tale da considerare queste controversie inserite a pieno titolo nell'ambito dell'articolo 429, n. 1 - essendo controversie che per eccellenza discendono dal rapporto di lavoro, ma rispetto al quale intese sempre, come intende considerare la procedura di cui all'articolo 28 un procedimento sommario speciale non solo rispetto al primo ma anche al terzo comma di questo articolo che costituiscono *lex specialis* rispetto all'articolo 409 e seguenti che disciplinano il procedimento ordinario del lavoro. La ragione risiede nella validità ed efficacia di questa procedura che il legislatore volle e vuole sia del tutto speciale ed idonea a conseguire l'effetto di reprimere la condotta antisindacale ed a consentire il ripristino tempestivo, pieno ed integrale dell'esercizio « della libertà e dell'attività sindacale, nonché del diritto di sciopero ».

Procedimento che per le sue caratteristiche, dall'immediatezza dell'intervento del pretore alla irrevocabilità della sentenza costituisce la sola e reale garanzia della tutela effettiva delle libertà e delle attività sin-

dacali. Come tale il legislatore non intese certo immutare sostituendo ad esso il procedimento di cognizione ordinaria proprio del nuovo processo del lavoro, ma rivendicò l'intangibilità ed il carattere di procedimento sommario speciale da prevedere ed inserire nell'ambito della disciplina generale del processo del lavoro.

Per questa ragione di fronte alla deviante interpretazione giurisprudenziale ed alla obiettiva esigenza di formalizzare un coordinamento tra il nuovo rito del lavoro e l'articolo 28 dello Statuto, avanziamo la presente proposta.

Lo Statuto dei diritti dei lavoratori, volere apprestare strumenti idonei e tempestivi per ricostruire l'equilibrio turbato dalle le-

sioni alla libertà ed alla attività sindacale. La cui efficacia è stata largamente provata da oltre sei anni di esperienza da un capo all'altro del paese. Applicazione che ha contribuito a realizzare quei nuovi rapporti di forza tra lavoratori, sindacati e imprenditori che costituiscono uno dei momenti più significativi di arricchimento dei contenuti della democrazia nel nostro paese.

Noi confidiamo pertanto che proseguendo nell'opera già avviata, i gruppi parlamentari democratici con la ripresentazione di questa proposta di legge, ritrovino quel terreno comune che consenti a tutte le forze democratiche di pervenire unitariamente all'approvazione sia dello Statuto, che del nuovo processo del lavoro.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Sono competenti a conoscere delle controversie derivanti dall'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ferme restando tutte le norme del procedimento speciale, il pretore ed il tribunale in funzione di giudice del lavoro, a norma della legge 11 agosto 1973, n. 533.

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente: « L'efficacia del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo ».

ART. 3.

Il terzo comma dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente: « Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva ».

ART. 4.

L'appello contro la sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 2 della presente legge si propone con ricorso al tribunale in funzione di giudice del lavoro e ad esso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 433, 435, 436 e 437 del codice di procedura civile.

ART. 5.

I procedimenti pendenti a tale data in fase di impugnazione sono definiti dal giudice del lavoro, presso l'ufficio che ne conosceva in base alle norme di competenza anteriormente in vigore.

L'appello contro la sentenza pronunciata dal tribunale a seguito di opposizione già prevista nel terzo comma dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si propone alla Corte d'appello, secondo le norme di cui alla legge 11 agosto 1974, n. 533.